

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### **La competenza sul rilascio dei deflussi minimi al Ritom è sottratta davvero al Cantone?**

Con il rapporto n. 6501 dell'8 giugno 2011 il Consiglio di Stato qualifica la mia mozione sul rilascio immediato di deflussi minimi al Ritom come irricevibile con l'argomento che la competenza decisionale a tal proposito spetterebbe in realtà alla Confederazione.

Siccome la scadenza della precedente concessione è scaduta e il Consiglio di Stato si è accordato con le FFS sul principio di una gestione comune degli impianti sotto il regime di una nuova concessione cantonale, è difficilmente immaginabile che la competenza sul rilascio dei deflussi minimi sia effettivamente sottratta al Cantone. Infatti, stando all'art. 76 cpv. 4 Costituzione federale è al Cantone che spetta il diritto di disporre delle acque. A sostegno della correttezza giuridica del mancato rilascio dei deflussi dopo la scadenza della proroga massima (art. 58a cpv. 3 Legge sull'utilizzazione delle forze idriche) il Consiglio di Stato si appoggia sulle due seguenti decisioni federali e sul suo accordo con le FFS:

1. *Decisione formale di sospensione della procedura relativa all'appropriazione delle forze idriche utilizzate per l'impianto del Ritom del DATEC del 20 dicembre 2010 (rapporto citato, pag. 3).*
2. *Accordo di principio tra FFS, Cantone Ticino e AET del settembre 2010, per uno sfruttamento idroelettrico in comune delle acque attualmente utilizzate negli impianti del Ritom (approvato il 9 settembre 2010 dal Consiglio di amministrazione di AET e il 26 ottobre dal Consiglio ed il 28 ottobre 2010)*
3. *Sentenza del Tribunale amministrativo federale dell'8 aprile 2008 (rapporto citato, pag. 2 e 3).*

Per ora ho rinunciato alla possibilità concessami di trasmettere la citata mozione in Commissione per le valutazioni del caso ma con la presente interrogazione chiedo di ricevere copia dei documenti citati, in modo che la questione possa essere chiara a tutti gli effetti.

Fiorenzo Dadò